

Progetto PNRR MUR – M4C2 (Missione 4 Componente 2) – Investimento 1.4 “National Research Centre For Agricultural Technologies” AGRITECH – CUP B63D21015240004 – codice MUR: CN00000022

Repertorio n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

CENTRO NAZIONALE DI RICERCA PER LE TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA – AGRITECH

CONTRATTO DI APPALTO - SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA ALTAMENTE QUALIFICATA CONNESSA AD ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER MEZZO DI ACCELERAZIONE DI STARTUP OPERANTI IN AMBITO AGRITECH E SELEZIONATE DAL CENTRO NAZIONALE DI RICERCA PER LE TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA FINANZIATO CON FONDI PNRR MUR – M4C2 (MISSIONE 4 COMPONENTE 2) – INVESTIMENTO 1.4 “NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES” AGRITECH

SOCIETA' AGGIUDICATARIA: _____

CUP: B63D21015240004

CIG: B2842BE62E

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Importo di aggiudicazione: € _____.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di _____ presso i locali della _____ siti in _____, al _____, n. _____, innanzi a me _____, Ufficiale Rogante, autorizzato con _____, n. _____ del _____

_____ a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse del Centro Agritech a norma del _____, in qualità di

Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

Il Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech - Partita IVA _____, nella persona del _____, in qualità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA/UGCFSH
allegato al GA/2024/210 del 19/07/2024

_____, delegato alla stipula dei contratti, giusto _____ n.
_____ del _____ domiciliato per la carica
presso _____ - _____ n._____, di seguito denominato *Centro o
Fondazione*

dall'altra

La società _____, con Sede legale in _____, Via _____ n. _____ - CAP _____, Codice
Fiscale e Partita IVA _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F.
_____, in qualità di _____ della predetta, di seguito denominata *Società*;

(in caso di r.t.i.)

la società _____ Partita IVA _____ C.F. _____,
iscritta al registro delle imprese n. _____ nella persona di
_____, nato _____ () il _____, nella qualità
di _____, con Sede Legale in _____,
alla via _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo
del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante (o mandanti)
_____ Partita IVA _____ C.F.
_____, iscritta al registro delle imprese n. _____ giusto mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n.
_____, di seguito denominata *appaltatore*;

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono
personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 18 del D. lgs
36/2023, mi chiedono di far constatare quanto appresso

PREMESSO CHE

1. il Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech e l'Università hanno sottoscritto, in data 03/05/2024, un Accordo per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023, da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a favore e per conto della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech", relative all'espletamento, tra l'altro, di una procedura di gara per la selezione di società di acceleratore startup, nell'ambito del Progetto PNRR MUR – M4C2 (Missione 4 Componente 2) – Investimento 1.4 "National Research Centre For Agricultural Technologies" AGRITECH – CUP B63D21015240004;



2. con il citato Accordo è stato attribuito all'Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di stazione appaltante qualificata, il compito di gestire la procedura di gara fino alla declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione; al Centro Agritech, in qualità di soggetto attuatore del Finanziamento a valere su fondi PNRR, sui quali l'appalto di cui al presente atto è stato indetto, il compito di stipulare il conseguente contratto, curandone tutti gli aspetti relativi all'esecuzione, ivi compresa la liquidazione e la corresponsione dei corrispettivi;
3. con Determinazione del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech n. __ del ____, prot. n. _____, è stata autorizzata l'indizione di indire una procedura di gara aperta, in un unico lotto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di mediante la conclusione di accordo quadro, con un unico operatore economico, di *“Servizi di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito Agritech e selezionate dal centro nazionale di ricerca per le tecnologie dell'agricoltura”* nell'ambito del Progetto PNRR MUR – M4C2 (Missione 4 Componente 2) – Investimento 1.4 *“National Research Centre For Agricultural Technologies”* AGRITECH – CUP B63D21015240004 – codice MUR: CN0000022, sulla base del Progetto predisposto dal Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e costituito dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari ad euro 2.000.000,00 oltre IVA;
4. con Decreto del Dirigente della Area Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. __ del ____, ai sensi dell'articolo 56, co. 6, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - constatata la regolarità della procedura a seguito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento di *“Servizi di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito Agritech e selezionate dal centro nazionale di ricerca per le tecnologie dell'agricoltura”*, in favore del concorrente _____, alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso sul prezzo complessivo pari al __% e pertanto un prezzo complessivo offerto pari a _____, oltre IVA;
5. con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. __ del ____, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dei *“Servizi di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito Agritech e selezionate dal centro nazionale di ricerca per le tecnologie dell'agricoltura”*, in favore del concorrente _____, alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica, recante, quest'ultima un ribasso sul prezzo complessivo pari al __% e pertanto un prezzo complessivo offerto pari a _____, oltre IVA;
6. con Determinazione Dirigenziale n. __ del _____, la Fondazione ha stabilito di: prendere atto del predetto Decreto del Direttore Generale dell'Università Federico II n. ___ del _____ di



aggiudicazione della procedura di gara; imputare la spesa complessiva di € _____ compreso IVA al 22% in favore della società _____;

7. con successivo Decreto del Dirigente della Area Attività Contrattuale n. ___ del ____ è stata dichiarata, tra l'altro, l'efficacia dell'aggiudicazione per l'affidamento dei *"Servizi di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito Agritech e selezionate dal centro nazionale di ricerca per le tecnologie dell'agricoltura"*, in favore del concorrente già pronunciata con Decreto del Direttore Generale n. __ del _____, oggetto di presa d'atto da parte della Fondazione con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ sopra citata;
8. la Società, in fase di gara, ha prodotto la dichiarazione di fornire **entro sei mesi/** il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri delle pari opportunità, ha presentato atto di impegno a riservare la quota del 40% delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile, ex art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021, nonché ha dichiarato di impegnarsi ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui quelli connessi al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH);
9. la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 in virtù di dichiarazioni trasmesse via PEC in data _____ ;
10. la Società risulta regolare ai fini del DURC come da certificato prot. _____, con scadenza al _____;
11. l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giusta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia con istanza di informativa antimafia nei confronti della società _____ protocollo _____ ed acquisizione della liberatoria provvisoria antimafia rilasciata con n. protocollo _____;
12. *(eventuale)* le richieste in capo alla società _____, alla data della sottoscrizione del presente contratto, sono ancora in corso di istruttoria, senza che sia pervenuta a questa Amministrazione alcuna comunicazione di supplemento di istruttoria ex art. 96 co. 2 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;
13. la Fondazione si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e dell'art. 3, comma 2, della l. 120/2020, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva ed il Centro Agritech recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del



contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

14. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice;
15. ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.lgs. n.36/2023 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

Premesso infine che

1. l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
2. l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con nota prot. n. _____ del _____ ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata da _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, polizza assicurativa n. _____ del _____, stipulata con _____, per Responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro;
4. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Fondazione nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di "contratti attuativi/odc" da parte della Fondazione;
5. che con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli _____;



Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - I. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi/Odc che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Fondazione e l'Appaltatore;
 - II. dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - III. dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, comprensiva del Piano di lavoro tipico;
 - IV. dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario;
 - V. dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
 - VI. Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
 - VII. Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
 - VIII. Legge n. 241/1990;
 - IX. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - X. dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - XI. dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
 - XII. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
 - XIII. dalle Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR];
 - XIV. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Art. 2 – Oggetto



1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le regole generali di intesa tra la Fondazione e l'Appaltatore, sulle base delle quali si procederà, su indicazioni del Responsabile per la fase di esecuzione a stipulare specifici futuri Contratti per i singoli Ordini di Consegna (OdC) per l'affidamento dei servizi di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico nell'ambito del progetto finanziato PNRR per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito agritech e selezionate dal Centro Nazionale, onde garantirne la corretta esecuzione.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei servizi per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l'aggiudicatario non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo. L'operatore economico aggiudicatario invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti che la Fondazione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

2. La Fondazione potrà richiedere modifiche del Piano di lavoro tipico o generale in precedenza approvato, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato, nonché assegnare specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare e di cui si darà evidenza nel relativo Stato di Avanzamento del servizio.
3. Le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto attuativi ed ordini di consegna), con cui si affideranno i servizi di cui al presente, definendo l'entità della prestazione e la tempistica necessaria per l'esecuzione sono disciplinati dal Capitolato Speciale di appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Il contratto applicativo potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso ed alle condizioni meglio descritte agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Capitolato Speciale di appalto e nel presente Accordo Quadro.
5. I singoli contratti attuativi/odc che saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

6. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati e conferma la dichiarazione resa con "Atto di impegno", materialmente allegata al presente contratto.
7. I Servizi dovranno eseguirsi, altresì, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, alle regole di prevenzione della corruzione di cui al PIAO ed al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati) e vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.
8. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti applicativi.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 1 (12 mesi) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, ovvero dal verbale di esecuzione anticipata, salvo l'esaurimento del plafond di cui all'art. 2 in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso. I servizi dovranno comunque essere realizzati il entro e non oltre il 31 agosto 2025.
2. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato: *"La Fondazione si riserva, inoltre, previa autorizzazione degli organi di gestione competenti, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di 1 anno qualora e siano disponibili risorse a valere sull'importo massimo del plafond massimo sopra indicato (...), i contratti attuativi, stipulati nel periodo di vigenza dell'accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi"*.
3. La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
4. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.

Art. 4 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. Preso atto della natura dell'incarico, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
3. I servizi affidate in forza del presente Accordo sono concesse ed accettate sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti applicativi, ordini di consegna e nelle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023, dagli atti di gara, nonché dall'art. 1655 e seguenti del c.c. I documenti di cui all'art. 1 sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per i quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. La stipula del presente Accordo non determina per la Fondazione alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Fondazione non darà esecuzione ai contratti attuativi.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Fondazione nei documenti contrattuali.
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la Fondazione.

Art. 5 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione speciali e generali, nonché degli obblighi specifici assunti nel rispetto delle previsioni del PNRR;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
3. L'Appaltatore è obbligato, per l'intera durata dell'appalto, a rispettare le attività previste nel Piano di lavoro tipico, allegato al presente Accordo, ed ai successivi aggiornamenti e/o integrazioni di dettaglio che potranno essere richieste dal Responsabile per la fase di esecuzione secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Art. 6 – Contratti Attuativi

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Fondazione di affidare all'Appaltatore tutti o anche alcuni servizi oggetto dell'Accordo stesso, come descritti nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante la stipula di appositi atti negoziali (nella forma di Contratti applicativi) predisposti su indicazione del Responsabile per la fase di esecuzione, sottoscritti dall'Organo competente e dall'operatore economico affidatario, che rappresentano a tutti gli effetti contratti di appalto, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. I servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti attuativi.
3. Le singole prestazioni saranno determinate di volta in volta, tramite singoli Contratti Attuativi, svolte dall'Appaltatore sulla base di ordini di consegna notificate dal Responsabile per la fase di esecuzione.
4. Gli appalti attuativi dell'Accordo saranno affidati secondo le forme e le modalità di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
5. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli contratti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6. In particolare, nei singoli contratti attuativi sarà definita la data effettiva di inizio delle attività, gli specifici Workpack da erogare ad ogni Startup ed il numero di Startup da inserire contemporaneamente nel programma di accelerazione, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
7. L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
8. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto applicativi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 7 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi

1. L'importo totale affidabile complessivamente dalla Fondazione in forza del presente Accordo Quadro è pari ad € 2.000.000,00, oltre IVA, oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenti pari a zero.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dalla Fondazione qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.
3. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati secondo l'offerta Economica allegata al presente accordo, nei limiti dell'importo disponibile dell'Accordo stesso.
4. In considerazione del fatto che la Fondazione si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia per la società _____, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto

previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

Art. 8 – Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati, con spese a carico della società _____, mediante accredito sul c/c bancario intestato alla _____, IBAN: _____, presso la Banca _____, sul quale opera il seguente soggetto delegato: _____.
2. Per le specifiche disposizioni in ordine a termini e modalità di pagamento, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Fermo quanto previsto da detto Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che:
 - L'Appaltatore procederà alla fatturazione delle prestazioni erogate sulla base di quanto riportato nello Stato di avanzamento del servizio approvato dal Responsabile per la Fase di esecuzione;
 - le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
 - La Società:
 - a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato nel singolo contratto di fornitura (o ordinativo di fornitura) ed il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione); al fine di accelerare il predetto accertamento, l'Appaltatore potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Responsabile per la Fase di esecuzione ; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte della Fondazione stesso qualora sia stata emessa dall'Appaltatore in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del RUP;
 - b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura della Fondazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
 - c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.
4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al

rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Art. – 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, la Fondazione comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Fondazione, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

Art. 10 – Relazione sulle attività svolte (Stati Avanzamento del Servizio - SAS).

1. L'Appaltatore dovrà consuntivare mensilmente, ogni cinque del mese successivo di riferimento, l'attività di supporto prestata, secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto
2. La Fondazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto/singoli ordini di consegna ed il rispetto delle scadenze e dei contenuti stabiliti nel Piano di Lavoro di riferimento, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dall'Appaltatore.
3. La Fondazione si impegna ad approvare il SAS secondo le modalità fissate nel Capitolato Speciale di Appalto.
4. L'importo relativo alle prestazioni (SAS) sarà pari all'80% dell'importo contrattuale di cui al contratto attuativo. Il saldo finale sarà pari al 20% dell'importo contrattuale di cui al contratto attuativo e sarà erogato a conclusione delle relative attività e a seguito di presentazione ed accettazione da parte della Fondazione della relazione finale e di tutta la documentazione prevista.
5. L'approvazione del SAS costituisce il benestare alla fatturazione da parte dell'Appaltatore delle prestazioni maturate e tale importo verrà pagato dalla Fondazione.

Art. 11– Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione, polizza n. _____ emessa in data _____ da _____ di Euro _____, pari al _____ % dell'importo netto del presente Accordo Quadro, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla nota prot. n. _____ del _____.
2. Il suddetto importo della garanzia tiene conto delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e dall'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023, essendo l'Appaltatore in possesso di qualità _____.
3. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.
5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 - mancata stipula dei Contratti Attuativi;
 - risoluzione del presente Accordo Quadro;
 - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
7. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 12 – Penali

1. In caso di non conformità alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità prescritti, la Fondazione applicherà penali proporzionate alla gravità delle non conformità, come meglio descritte all'art. 24 del Capitolato.
2. In caso di sostituzione del personale su richiesta dalla Fondazione, la Fondazione applicherà una penale, per i valori superiori alla soglia (1 unità), pari a 3.000 euro (tremila) per ogni sostituzione secondo quanto previsto dal Capitolato.
3. In caso di sostituzione del personale su iniziativa dell'Appaltatore, la Fondazione applicherà una penale, per i valori superiori alla soglia (1 unità), pari a 1.000 euro (mille) per ogni sostituzione secondo quanto previsto dal Capitolato.
4. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni rispetto alle tempistiche riportate nel programma di lavoro comunicato in fase di avvio del servizio, la Fondazione applicherà una per i valori superiori alla soglia (2 giorni), all'1‰ (uno per mille) del valore del Contratto attuativo secondo quanto previsto dal Capitolato
5. Le penali saranno applicate secondo quanto riportato nell'art. 24 del Capitolato.
6. Nel caso in cui il cumulo delle penali dovesse essere superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.
7. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto alla Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 13– Fallimento dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto dal contratto, l'Università si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 124.

2. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, ai sensi dell'art. 68, comma 17, del D.lgs. 36/2023, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

Art. 15 – Sicurezza

1. Per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti relativi alla sicurezza si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 – Risoluzione

1. La Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che la Fondazione procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"*;
 - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo netto contrattuale);
 - c) in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
 - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
- j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
- n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il Contratto Attuativo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.

5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36 del 2023, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.

6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 – Recesso

1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 18 – Subappalto

1. Per il subappalto si applica l'articolo 119 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. e quanto riportato all'art. 23 del Capitolato Speciale di appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti di cui l'art. 119 del Codice, le seguenti parti della fornitura _____
3. L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, all'esito positivo delle verifiche di legge.

Art. 19 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati/materialmente non allegati:
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Offerta Economica
 - Offerta Tecnica, comprensiva del piano di lavoro tipico;
 - Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo,
 - Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR]
 - Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia Legale;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

Art. 20 – Spese contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 350 del Capitolato Speciale di Appalto per il pagamento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 – Controversie - Foro competente

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 22 – Protocollo di legalità della Prefettura

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

Clausola 6): dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c. Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è l'Ing. Marco Pacini, (recapiti: mail: _____; pec _____)
2. il Direttore dell'Esecuzione del contratto, è _____ (recapiti: _____; pec: _____).

Art. 24 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale, nonché nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Fondazione e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che il Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it. La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Il Titolare del trattamento dei dati in fase di esecuzione del contratto è la Fondazione Agritech.
4. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali a sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.



2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, oltre alla copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, anche copia del Piano di prevenzione della corruzione dell'Università.

Io, Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 19 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero _____ pagine a video e la _____ fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del d.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari:

(Aggiudicatario) _____

(Fondazione)

(Ufficiale Rogante)

